

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 novembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 19.

Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015. (13R00552). Pag. 1

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012. (13R00559). Pag. 1

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2013, n. 29.

Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani. (13R00561). Pag. 2

REGIONE AUTONOMA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2013, n. 0191/Pres.

LR 6/2013, art. 2, comma 14: Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. (13R00527). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2013, n. 11.

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura. (13R00532). Pag. 12



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 18.

Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara. (13R00571) *Pag.* 19

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 55.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 - terza variazione. (13R00564)..... *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 56.

Norme in materia di attività di tintolavanderia. (13R00565)..... *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2013, n. 57.

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia. (13R00579)..... *Pag.* 26



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 19.

Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102

1. Al fine di assicurare alla Regione Piemonte la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si integra, in conseguenza al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), la previsione per l'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), apportando al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui agli allegati A e B.

Art. 2.

Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 13, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102

1. Al fine di assicurare alla Regione Piemonte la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi degli enti del servizio sanitario, come definiti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, si integra, in conseguenza al decreto-legge n. 102/2013, la previsione per l'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2013, apportando al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui agli allegati C e D.

Art. 3.

Fondi di riserva

1. Al fine di dare congrua consistenza ai fondi di riserva, sono apportate al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 le variazioni di cui all'allegato E.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 ottobre 2013

COTA

(Omissis).

13R00552

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2012 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.



Art. 2.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2012, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.845.401.023,34 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, ammontanti a 3.353.451.544,37 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2012, in 3.324.242.884,24 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2012 ammontano complessivamente a 3.403.348.177,89 euro, di cui 670.439.266,34 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2012 e 2.732.908.911,55 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2012, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.070.519.069,87 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, ammontanti a 3.142.497.248,45 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2012, in 3.057.817.771,03 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2012 ammontano complessivamente a 3.724.646.080,45 euro, di cui 1.729.155.346,96 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2012 e 1.995.490.733,49 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2012 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2011 euro + 253.474.926,11

b) + riscossioni euro 4.766.295.729,69

c) - pagamenti euro - 4.403.690.760,45

d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2012 euro + 616.079.895,35

e) + residui attivi euro + 3.403.348.177,89

f) - residui passivi euro - 3.724.646.080,45

g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 euro + 294.781.992,79

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2011 euro 7.997.961.909,20

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2012 euro + 560.261.028,19

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2012 euro 8.558.222.937,39

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2011 euro 3.979.195.033,89

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2012 euro + 562.278.281,95

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2012 euro 4.541.473.315,84

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2011 euro 4.018.766.875,31

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2012 euro - 2.017.253,76

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2012 euro 4.016.749.621,55

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 settembre 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00559

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2013, n. 29.

Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 29 ottobre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 ottobre 2013, n. 1468;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento determina, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio di accompagnamento abitativo, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 30 ottobre, n. 77.



2. In quanto applicabile valgono gli articoli del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche, come ad esempio l'articolo 5, e altri decreti e delibere, che regolano le residenze per anziani.

3. I termini relativi alle persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

4. Per garantire la leggibilità del testo, i livelli di non autosufficienza relativi all'accertamento dello stato di non autosufficienza, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 vengono definiti, in seguito, semplicemente livelli di non autosufficienza.

5. Il servizio definito dal presente regolamento può assumere le seguenti tipologie d'offerta:

- a) accompagnamento abitativo;
- b) assistenza abitativa parziale;
- c) assistenza abitativa.

Art. 2.

Definizione e finalità

1. Il servizio si basa sulla solidarietà tra le persone conviventi, dei loro familiari e dei volontari. Tale servizio ha l'obiettivo di mantenere i suoi residenti attivi e vitali tramite l'offerta di attività note, familiari e adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni possono essere offerti solo se la persona non riesce più a gestire autonomamente o con l'aiuto del gruppo la sua vita quotidiana.

2. Il servizio si propone, sia per quanto riguarda i bisogni dei residenti, sia per le risorse disponibili dello stesso, di essere un servizio il più flessibile possibile.

3. I residenti sono e rimangono affittuari privati di alloggi e vengono assistiti, in base al loro fabbisogno, nell'organizzazione e nello svolgimento della propria vita quotidiana in questi alloggi, nei quali durante la giornata vengono offerti, in base alla modalità di offerta, l'accompagnamento e l'assistenza necessari. Il servizio può essere offerto in un alloggio diviso in piccole unità o in una casa con più alloggi al suo interno. Gli alloggi non possono essere occupati da persone che non usufruiscono di tale servizio.

4. Durante la notte non è prevista la presenza di personale. Un'assistenza notturna è possibile solo in casi eccezionali per singole persone e comunque per non più di 30 giorni all'anno.

5. Il servizio garantisce le prestazioni a seconda della tipologia dell'offerta definita ai sensi dell'articolo 6; le necessarie prestazioni d'accompagnamento e d'assistenza corrispondono a quelli dei servizi di assistenza domiciliare dei distretti sociali.

6. Le prestazioni previste possono essere erogate con personale proprio o tramite affidamento esterno.

7. La capacità ricettiva del servizio non può essere inferiore a cinque o superiore a venticinque utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Ripartizione provinciale competente.

Art. 3.

Destinatari

1. Il servizio si rivolge agli ultrasessantenni residenti in Alto Adige. Nel caso ci siano posti disponibili e non ci sia alcuna richiesta da parte di anziani, si può prescindere dal limite di anzianità previsto per persone con problemi specifici, persone con dipendenze, malattie psichiche e/o disabilità, e dai presupposti di cui all'articolo 6, comma 1. Un'accoglienza rientrante in questi casi deve essere ritenuta adeguata e sensata dal distretto sociale competente e andranno ascoltate anche la persona stessa e il gruppo in cui essa verrà inserita.

2. Nell'accoglienza degli anziani deve essere fatta una valutazione sociale della persona e del gruppo. Inoltre vengono chiariti i seguenti punti: la situazione sociale, la capacità di convivenza, come anche il bisogno d'assistenza della persona e del gruppo. L'ammissione diventa definitiva previa valutazione positiva al termine di un periodo di prova di tre mesi.

3. Gli utenti del servizio abitativo, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano a tal punto che non può più essere garantita loro un'assistenza adeguata, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze. Anche i residenti la cui permanenza viene dichiarata da un assistente sociale mediante una diagnosi sociale eccessivamente gravosa per l'utente stesso o il gruppo, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.

Art. 4.

Gestione del servizio

1. Il servizio è gestito direttamente dal Comune o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, prevalentemente enti gestori di strutture residenziali.

2. Nell'atto di trasferimento di cui al comma 1, vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L'atto di trasferimento — o il regolamento di servizio, qualora non ci sia trasferimento — deve regolare almeno i seguenti aspetti:

a) se il Comune mette a disposizione anche gli appartamenti:

le modalità di messa a disposizione degli stessi all'ente che gestisce il servizio;

la forma di cessione delle abitazioni agli anziani;

chi si occupa della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e chi risponde sui costi ed in quale misura;

la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate.

b) i criteri e le modalità relative all'ammissione e alla dimissione degli utenti, tenendo prevalentemente in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono;

la persona vive in un'abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o con la presenza di significative barriere architettoniche;



la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d'aiuto esterno o dispone di un insufficiente aiuto familiare;

per i familiari l'assistenza risulta eccessivamente onerosa;

la persona per altri motivi si trova in una situazione sociale particolarmente grave.

c) per l'accoglienza deve essere redatta una relativa graduatoria, indipendente da quella relativa agli alloggi per anziani senza servizio;

d) la regolamentazione dell'assenza degli utenti;

e) la regolamentazione dell'assistenza notturna ai sensi dell'articolo 2 comma 4;

f) la modalità con cui viene garantito, che gli assistiti, nel caso in cui necessitino di un'assistenza notturna, vengano accolti nel ricovero temporaneo, oppure, se il servizio non risulta più adatto a loro, vengano accolti immediatamente o comunque entro tre mesi in una residenza per anziani;

g) un comune contratto di accompagnamento/assistenza che determini le modalità con cui viene garantito che il singolo assistito riceva un adeguato accompagnamento, assistenza e aiuto;

h) la forma di collaborazione con gli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;

i) se vengono attivate tutte o solo alcune delle tipologie di offerta previste dall'articolo 5, comma 2.

3. Per quanto riguarda la determinazione delle spese accessorie per la manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del Codice civile. In casi particolari, vale la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario e i servizi di telesoccorso e telecontrollo, applicata dall'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia di Bolzano.

4. La decisione relativa all'ammissione nella struttura avviene attraverso l'ente gestore del servizio, in base alle condizioni d'accesso previste nell'atto di trasferimento sopraindicato.

Art. 5.

Organizzazione del servizio

1. I residenti degli alloggi badano — nei limiti delle rispettive capacità — a se stessi autonomamente e sono muniti di apparecchi di telesoccorso o di servizi simili, nel caso in cui la persona non disponga già di uno proprio.

2. Il servizio può assumere le seguenti tipologie d'offerta:

a) accompagnamento abitativo;

b) assistenza abitativa parziale;

c) assistenza abitativa.

3. Il contratto di accompagnamento/assistenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g) viene adattato a seconda del bisogno.

Art. 6.

Tipologie di offerta

1. Gli anziani per essere ammessi devono essere autonomi oppure appartenere al primo o al secondo livello di non autosufficienza.

2. Il servizio garantisce ai residenti in tutte e tre le tipologie di offerta l'accompagnamento attraverso una persona di riferimento, la quale informa, sostiene e consiglia gli utenti nello svolgimento della loro vita quotidiana, promuove i rapporti sociali, organizza attività occupazionali e di tempo libero, aiuta gli utenti ad accedere a servizi sanitari e sociali, coordina l'utilizzo e provvede alla pulizia degli spazi comuni. Inoltre essa offre sporadicamente semplici prestazioni d'aiuto.

3. In modo flessibile e a seconda delle necessità, dell'offerta e del ricorso a specifiche prestazioni i singoli residenti possono usufruire in aggiunta dell'offerta di «assistenza abitativa parziale» oppure di «assistenza abitativa».

4. Nell'offerta di «assistenza abitativa parziale», l'assistito dispone giornalmente di prestazioni di sostegno semplici non qualificate e

della pulizia dei suoi locali;

di tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.

5. Nell'offerta di «assistenza abitativa» l'assistito dispone sia giornalmente di prestazioni semplici non qualificate, come anche regolarmente di prestazioni di assistenza qualificata e

della pulizia dei suoi locali;

tre pasti al giorno, anche durante il fine settimana.

6. Qualora dovesse variare il bisogno di assistenza dell'assistito, su richiesta dello stesso o sulla base di una valutazione del personale, si procede alla variazione della tipologia di offerta, dopo la determinazione dell'effettiva necessità e delle effettive prestazioni erogate.

La possibile variazione della tipologia di offerta viene fissata preventivamente nel contratto di accompagnamento/assistenza e all'assistito viene comunicata la nuova tariffa per iscritto.


Se non concordato diversamente con l'assistito, la nuova tipologia di offerta trova applicazione il 1° giorno del mese successivo.

7. Gli utenti del servizio, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano al punto che non può più essere garantita un'assistenza adeguata, o per quali sussiste un parere di cui all'articolo 3, comma 3, devono trasferirsi in una struttura adatta alle proprie esigenze.

Art. 7.

Personale

1. L'ente gestore garantisce la disponibilità di personale necessaria per garantire tutte le prestazioni e attività previste all'articolo 6 e in ogni singolo contratto d'accompagnamento/assistenza ed è responsabile in caso di eventuali mancanze o irregolarità.



2. Il personale ha la formazione adeguata e le competenze tecniche e sociali, che sono previste per l'esercizio delle funzioni e prestazioni.

3. Nella scelta di persone per lo svolgimento di attività che non necessitano necessariamente di una specifica formazione o che non richiedono un determinato profilo professionale, vengono prese in considerazione preferibilmente persone che hanno una formazione o esperienza lavorativa nell'ambito dell'assistenza sociale.

4. La figura del/della responsabile del servizio deve appartenere ad uno dei seguenti profili professionali:

- a) assistente geriatrico/a e assistente familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap/ educatore/educatrice;
- d) educatore/educatrice sociale;
- e) operatore/operatrice socio-assistenziale;
- f) tecnico dei servizi sociali.

Tale figura è responsabile dell'accompagnamento o dell'assistenza specifici degli utenti tramite personale adatto e legittimato.

5. Se il servizio viene gestito dall'ente gestore di una residenza per anziani, il/la responsabile del servizio può essere il/la responsabile tecnico assistenziale o un/una responsabile di reparto della struttura, anche in deroga al comma 4. In questo caso va garantita la trasparenza rispetto all'imputazione dei tempi e dei costi di lavoro necessaria ai vari fini.

Art. 8.

Costi e tariffe

1. Gli enti gestori stabiliscono annualmente la retta giornaliera complessiva differenziata in base alle tipologie di offerta di cui all'articolo 5, comma 2, la quale comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi:

- a) costi dell'accompagnamento e dell'assistenza;
- b) costi alberghieri;
- c) costi dei pasti;
- d) servizio di telesoccorso e telecontrollo o i costi relativi a offerte simili;
- e) tutti gli altri costi non esplicitamente esclusi in base al presente regolamento o a relativi accordi contrattuali.

2. L'affitto e le spese accessorie sono determinati in virtù di un separato contratto di affitto in base alle regole del calcolo e del pagamento del canone di affitto dell'edilizia sociale.

3. Gli importi massimi previsti per la retta giornaliera vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale con deliberazione e non possono essere superati dall'ente gestore.

4. Il pagamento della tariffa avviene ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

5. La fatturazione a carico dell'utente avviene mensilmente.

Art. 9.

Contratto

1. Il gestore del servizio stipula con il residente un contratto dove sono definiti tutti i diritti e i doveri del residente e del servizio, come le eventuali conseguenze in caso d'inadempienza degli stessi.

2. Il contratto comprende anche le condizioni per il trasferimento del residente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell'abitazione non dovesse essere più possibile, come previsto all'articolo 3, comma 3.

Art. 10.

Documentazione relativa all'assistenza

1. Per ogni residente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale. La documentazione relativa all'assistenza comprende un assessment sociale iniziale dell'utente, gli obiettivi specifici dell'assistenza, l'evolversi della situazione individuale, e documenta gli interventi effettuati, i responsabili della pianificazione, dell'esecuzione degli interventi ed i rispettivi risultati.

Art. 11.

Ordinamento interno

1. Il regolamento della casa stabilisce le condizioni organizzative di base per l'ammissione, la convivenza e la dimissione dei residenti. Esso regola l'utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni come anche l'eventuale coinvolgimento dei familiari nell'accompagnamento e nell'assistenza.

Art. 12.

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi descrive le finalità e l'organizzazione del servizio, elenca il personale impiegato e i criteri per l'accesso al servizio. Nella carta dei servizi sono indicate tutte le possibili prestazioni, i diritti e i doveri dell'assistito e le tariffe, nonché le forme di partecipazione e la possibilità di presentare eventuali reclami.

Art. 13.

Criteri strutturali

1. La dimensione delle stanze del servizio deve essere conforme agli standard minimi previsti per gli alloggi per anziani. Per la costruzione di nuove abitazioni deve essere garantita un'offerta minima di 5 posti. Deve essere possibilmente in posizione centrale, nelle immediate vicinanze dei servizi sociali o sociosanitari e in particolare di residenze per anziani. Gli spazi abitativi e l'accesso agli stessi e alla struttura devono essere privi di barriere architettoniche.

2. Le unità abitative, nelle quali è offerto il servizio, oltre ai singoli vani assegnati ai residenti, devono essere dotate preferibilmente dei seguenti spazi:

- a) sala polivalente con angolo cottura in ogni piano;



b) un locale per la persona di riferimento e il personale (nel caso di almeno dieci utenti può trattarsi di un appartamento);

c) bagno con accessibilità comune;

d) ripostigli adeguati;

e) cantine adeguate;

f) lavanderia comune con lavatrice e asciugabiancheria.

3. L'unità abitativa per il servizio dispone di adeguati spazi all'aperto e possibilmente di un'area verde. Essa dispone di almeno un parcheggio ogni quattro assistiti, di cui almeno un parcheggio per invalidi. L'unità abitativa dovrebbe essere facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio venga erogato da un ente gestore di un altro servizio nelle immediate vicinanze, per il rispetto delle caratteristiche previste vengono presi in considerazione anche i locali e le superfici di tale servizio.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Negli alloggi per anziani gestiti da enti pubblici o privati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, può essere offerto il servizio regolamentato dal decreto. In questo caso si può anche prescindere, con adeguata motivazione, dai parametri strutturali indicati nel precedente articolo. Se possibile l'unità abitativa è da completare con questi spazi.

2. Dopo il rilascio dei criteri di accreditamento il servizio è da accreditare, fino ad allora è soggetto ad un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio competente.

Art. 15.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali

1. Le righe «Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - senza vitto» e relativi parametri, «Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - con vitto» e relativi parametri e «Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto» e relativi parametri, dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono sostituiti come da allegato A al presente decreto.

Art. 16.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010, n. 10, è abrogato.

Art. 17.

Entra in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 ottobre 2013

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00561

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres.

LR 6/2013, art. 2, comma 14: Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con particolare riferimento al titolo IV, capo II, recante norme in materia di Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (FRIA);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), con particolare riferimento all'art. 98, recante norme in materia di Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia (FSRICTS);

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), la quale all'art. 2, comma 11, dispone che, al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al FRIA e al FSRICTS in conformità all'art. 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 6



della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate «Sezioni anticrisi»;

Atteso che, ai sensi del comma 13 del predetto art. 2 della legge regionale n. 6/2013, le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

a) per la realizzazione di investimenti aziendali;

b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine;

Rilevato che il sopra citato art. 2 della legge regionale n. 6/2013 prevede al comma 14 che con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'art. 14, commi 47 e 60-*quater*, della legge regionale n. 11/2009;

Visto il testo del «Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1764 del 27 settembre 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
FINALITÀ, INTERVENTI E BENEFICIARI

Art. 1.
Finalità e interventi

1. In attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assessment del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il presente regolamento stabilisce condizioni, criteri e modalità di concessione di incentivi a valere:

a) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane, di seguito denominata «Sezione anticrisi artigianato», istituita ai sensi del comma 11 del predetto art. 2 della legge regionale n. 6/2013 nell'ambito del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 45 della legge regionale n. 12/2002, di seguito denominato «FRIA»;

b) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominata «Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi», istituita ai sensi del comma 11 del predetto art. 2 della legge regionale n. 6/2013 nell'ambito del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 98 della legge regionale n. 29/2005, di seguito denominato «FSRICTS».

2. In conformità all'art. 2, comma 13, della legge regionale n. 6/2013, le dotazioni della Sezione anticrisi artigianato e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di seguito denominate «Sezioni anticrisi», sono utilizzate per la concessione di incentivi nelle seguenti tipologie di intervento:

a) finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale;


b) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) Comitato di gestione: fino alla data di cui all'art. 13, comma 24, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il Comitato di gestione del FRIA, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, e il Comitato di gestione del FSRICTS con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi; dopo tale data il Comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere su entrambe le Sezioni;



b) finanziamenti a breve termine: finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi;

c) finanziamenti a medio termine: finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e pari o inferiore a sessanta mesi;

d) finanziamenti a lungo termine: finanziamenti di durata superiore a sessanta mesi;

e) pubbliche amministrazioni debentrici: gli enti pubblici di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), nei cui confronti i beneficiari di cui all'art. 3 sono titolari di crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

f) crediti verso pubbliche amministrazioni debentrici: crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008, certificati in conformità al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012;

g) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;

2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;

3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Art. 3. Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, di seguito denominati «finanziamenti agevolati»:

a) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, elencate nell'allegato A, escluse le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002.

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 7, comma 1, elencati nell'allegato B.

TITOLO II FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.

Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Al fine di determinare l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati, il Comitato di gestione tiene conto dei termini di restituzione delle somme con espresso obbligo di rimborso di cui all'art. 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, i finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'art. 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), qualora lo richieda espressamente l'impresa.

4. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono altresì concessi in cofinanziamento bancario ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 6/2013, nel caso in cui, ultimata l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, pur sussistendo la disponibilità di risorse a valere sulla Sezione anticrisi interessata, non sia possibile procedere alla deliberazione dell'intervento richiesto per la durata temporale limitata di tale disponibilità derivante dall'obbligo della restituzione delle risorse nei termini di cui al comma 2. In tale caso, il Comitato di gestione, previo assenso da parte dell'impresa richiedente, può deliberare la concessione di un finanziamento agevolato di importo e durata minori di quelli richiesti e stabiliti dal presente regolamento in associazione ad un corrispondente finanziamento, di seguito denominato «cofinanziamento», concesso con mezzi propri dall'istituto di credito di cui al comma 5 al fine di completare il soddisfacimento delle necessità finanziarie espresse nella domanda dell'impresa e ritenute ammissibili. La durata e l'importo del finanziamento agevolato sono determinati dal Comitato di gestione nei limiti temporali e d'importo massimi consentiti dalle minori disponibilità derivanti dall'osservanza dell'obbligo della restituzione delle risorse di cui all'art. 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale n. 11/2009 nei termini di cui al comma 2.


5. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione, sono presentate all'istituto di credito competente in base alla vigenti convenzioni in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, nel prosieguo denominato «l'istituto di credito competente», il quale, ultimata l'istruttoria, propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

6. Se ritiene di non poter deliberare senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito competente che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria l'istituto di credito competente propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

7. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda presso l'istituto di credito competente.

8. Nel caso in cui la domanda sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, l'istituto di credito competente comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'efficacia della concessione del finanziamento agevolato da parte del Comitato è condizionata all'intervenuta concessione del cofinanziamento. Modalità e condizioni del cofinanziamento sono definite nelle convenzioni di cui all'art. 2, comma 106, della legge regionale n. 14/2012.



Art. 5.

Contratto di finanziamento e tassi d'interesse

1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione l'istituto di credito competente è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e ad erogare l'importo dello stesso in conformità a quanto previsto nella pertinente convenzione in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati. L'istituto di credito competente assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

2. I finanziamenti agevolati sono concessi al tasso fisso dell'1%.

Art. 6.

Garanzie

1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati devono essere assistiti da idonee garanzie reali ovvero da fidejussioni bancarie, assicurative o rilasciate da confidi o da fondi pubblici di garanzia, escluso il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e la Sezione per le garanzie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 2/2012, nonché eventualmente da garanzie personali supplementari.

2. Ai fini di cui al comma 1, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche a fronte della cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debtrici in garanzia.

3. Il valore cauzionale delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato C, modificabili in base all'andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

4. In sede di presentazione della domanda possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli di cui al comma 3 purché adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta.

5. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

Art. 7.

Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'impresa richiedente, attestante qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 8.

Intensità dell'aiuto

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, in virtù delle quali l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'art. 39, comma 5, della legge regionale n. 7/2000, ed alla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Capo II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO AZIENDALE

Art. 9.

Iniziativa finanziabili

1. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, destinate:

a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;

c) alla realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate alle lettere a) e b), dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

Art. 10.

Spese ammissibili per nuovi investimenti

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili le spese concernenti:

a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento ovvero locazione di terreni;

b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione ovvero locazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;

c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;

d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici;

f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente.

3. Ai fini di cui al comma 1, le spese connesse ad operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili se è previsto l'obbligo di acquisto alla scadenza. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento e la locazione, ad eccezione di quella finanziaria, devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16.

5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16.

6. L'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), può riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;



b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili se i beni finanziati sono ammortizzabili.

9. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi

Art. 11.

Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente.

2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 10.

3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) o c), in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 10.

Art. 12.

Caratteristiche del finanziamento agevolato

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale di cui al presente capo hanno una durata compresa tra cinque e dieci anni. Nel caso di iniziative nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è pari a quindici anni.

2. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati assicurano una copertura massima dell'80 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati di cui la presente capo è pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione anticrisi artigianato a favore del medesimo beneficiario è pari a 1.500.000 euro. Nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, l'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su tale Sezione a favore del medesimo beneficiario è pari a 1.500.000 euro.

Capo III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE IN DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE.

Art. 13.

Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine

1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unità operative situate sul territorio regionale. L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.

3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

Art. 14.

Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine

1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine dell'impresa beneficiaria.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unità operative situate sul territorio regionale. L'impresa beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, in ordine allo svolgimento di tale attività economica.

3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito all'art. 15, comma 2, l'importo richiedibile dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è calcolato con riferimento:

a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:

1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero 6, del codice civile;

2) costi per servizi, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero 7, del codice civile;

3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera B, numero 9, del codice civile;

4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce «proventi e oneri finanziari» di cui all'art. 2425, lettera C, del codice civile;

b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 5, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

4. Le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio d'esercizio possono fornire i valori di cui al comma 3, lettera a), anche facendo riferimento alle dichiarazioni fiscali.

5. In alternativa a quanto previsto al comma 3, salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo può essere calcolato con riferimento al valore di crediti verso pubbliche amministrazioni debitorie di cui è titolare l'impresa beneficiaria.

Art. 15.

Caratteristiche dei finanziamenti agevolati

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine di cui all'art. 13 hanno durata massima di dieci anni. I finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'art. 14 hanno una durata massima di sessanta mesi.

2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, comma 4, i finanziamenti agevolati di cui agli articoli 13 e 14 hanno un ammontare minimo pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila di euro.

TITOLO III

VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

VINCOLI E CONTROLLI

Art. 16.

Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo II per la realizzazione delle iniziative di investimento aziendale hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dell'incentivo per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa e dei beni mobili, materiali e immateriali, per tre anni da tale data.



2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'incentivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti possono essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa finanziata.

Art. 17.

Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo II hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 per un periodo di tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo quanto previsto all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 12/2002.

2. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo III, salvo quanto previsto all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002, per il minore dei seguenti periodi:

- a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;
- b) durata del finanziamento agevolato.

Art. 18.

Vincolo di mantenimento delle sedi operative dei beneficiari dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo III per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine hanno l'obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l'attività economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento è finalizzato il finanziamento agevolato per il minore dei seguenti periodi:

- a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;
- b) durata del finanziamento agevolato.

Art. 19.

Subentro di altro soggetto nel beneficio dell'incentivo

1. In conformità all'art. 12-*quater* della legge regionale n. 4/2005, nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i finanziamenti agevolati possono essere confermati dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 20.

Adempimenti specifici

1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di:

- a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, dell'istituto di credito competente ed ai componenti del Comitato di gestione per lo svolgimento di ispezioni e controlli;

c) notificare al Comitato di gestione la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti rilevanti in base al presente regolamento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento.

Art. 21.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei finanziamenti agevolati è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 22.

Documentazione, ispezioni e controlli

1. Il Comitato di gestione, per il tramite dell'istituto di credito competente, acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dei finanziamenti agevolati.

2. I componenti del Comitato di gestione ed i funzionari dell'istituto di credito competente effettuano presso le imprese beneficiarie ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione degli incentivi di cui al presente regolamento.

3. I funzionari dell'Amministrazione regionale possono effettuare ispezioni e controlli presso il Comitato di gestione, le imprese beneficiarie, l'istituto di credito competente.

Art. 23.

Revoche

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati in particolare:

- a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;
- b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario;
- c) nel caso di liquidazione ovvero dell'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria;
- d) nel caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 20 ovvero di mancata presentazione delle relazioni annuali di cui agli articoli 13, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo.

2. La revoca del finanziamento agevolato ai sensi del comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.



3. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 16 comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota corrispondente al valore del bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Nel caso in cui tale valore supera il 50 per cento dell'importo del finanziamento agevolato concesso, lo stesso è revocato nella sua interezza.

4. In base alla revoca di cui al comma 2, l'importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute.

Art. 24.

Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

(Omissis).

13R00527

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2013, n. 11.

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 9 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO

Capo I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali;

b) incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Tipologie del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario;

c) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari, grotte e caverne, infrastrutture e punti di osservazione;

d) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli, preesistenti e di nuova collocazione;

e) reperti mobili e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi della memoria situati anche nelle retrovie dei fronti, aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale.



3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di base che permettono di conoscere sempre più in profondità gli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

Art. 3.

Comitato consultivo

1. L'Assessore regionale competente in materia di cultura convoca almeno una volta all'anno un Comitato consultivo per le finalità della presente legge.

2. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;

c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;

d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con lo Stato;

e) da due studiosi indicati dalle associazioni iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), o da enti qualificati per la produzione scientifica e l'attività divulgativa, legalmente costituiti che perseguono finalità coerenti con la presente legge, nominati dall'Assessore regionale alla cultura;

f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il Ministero della Difesa;

g) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Trieste e da uno designato dall'Università degli studi di Udine;

h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;

i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, previo accordo con lo Stato;

j) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 4.

Compiti del Comitato consultivo

1. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere sullo schema del programma pluriennale articolato in annualità predisposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

2. Per espletare i propri compiti il Comitato si avvale dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e della Cineteca del Friuli.

Art. 5.

Contributi per interventi

1. Nell'ambito delle finalità previste all'art. 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'art. 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la manutenzione e il restauro dei beni immobili di cui all'art. 2, nonché la progettazione, la costruzione e la collocazione di nuove opere (cippi anche riportanti i nominativi dei caduti, tabelle commemorative e monumenti) a favore dei relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero degli enti locali o delle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi;

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'art. 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'art. 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, delle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi, attività editoriali, musicali, di proiezione, espositive, mostre, seminari, convegni, ricerche storiche di base, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale, a favore di enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni;

e) la promozione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

f) la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria, l'apertura al pubblico delle diverse forme e offerte turistico-culturali, anche transfrontaliere, connesse alla Prima guerra mondiale come sentieri storici, percorsi, musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, parchi tematici, punti d'informazione e accesso, attrez-



zature complementari, prodotti multimediali, percorsi virtuali e trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari a favore di soggetti pubblici o privati;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte di istituti scolastici, la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico e alle scuole riguardanti la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore delle scuole, degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'art. 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di appositi bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.

Esperto specializzato sui siti della Grande guerra

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001.

2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

3. La guida turistica può avvalersi dell'attività di accompagnamento degli esperti di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale.

4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

5. L'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia effettua la selezione per svolgere le attività previste dal presente articolo.

6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.

7. Le attività previste dal presente articolo possono essere anche esercitate da coloro che hanno presentato la domanda ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale»).

Art. 7.

Convenzioni

1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati di cui all'art. 11, comma 6, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. L'intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma 2.

4. Il regolamento di cui all'art. 13 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

Art. 8.

Accordi di collaborazione


1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 7/2000 e dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con gli enti locali per disciplinare la realizzazione in collaborazione d'interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi secondo quanto previsto negli accordi medesimi.

Art. 9.

Accordi di programma

1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare accordi di programma con amministrazioni pubbliche, anche appartenenti a Stati



esteri, per la realizzazione d'interventi comuni di recupero storico-culturale e di valorizzazione del patrimonio della Prima guerra mondiale e iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 10.

Raccolta di reperti mobili

1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all'art. 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:

a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 22 42/2004;

b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra.

3. Chiunque rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare all'obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'art. 9 della legge 78/2001, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

4. Il Comune trasmette all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità individuate nel regolamento di cui all'art. 13, la comunicazione di ritrovamento dei beni mobili di cui all'art. 2, comma 2, ai fini della catalogazione dei beni rinvenuti.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune del luogo della raccolta.

Art. 11.

Collezioni private

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.

3. Chiunque possieda collezioni o raccolte dei reperti e cimeli di cui all'art. 10, comma 3, provvede alla comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bene, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 78/2001.

4. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4.

5. Chiunque possieda nel territorio della Regione i beni mobili di cui all'art. 2, che ritenga di valore storico o documentario, può darne comunicazione all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia con le modalità individuate nel regolamento di cui all'art. 13, ai fini della loro catalogazione.

6. I soggetti che abbiano ottemperato a quanto previsto dai commi 3 e 5 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui ai medesimi commi, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'art. 7.

7. Le collezioni di cui al comma 6 sono rese note mediante inserimento nel Sirpac - Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - con le modalità individuate nel regolamento di cui all'art. 13.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare, tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 6.

Capo III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE MEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 12.

Centenario della prima guerra mondiale

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale»), promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziativa ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto legati al territorio della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale alla cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del «Centenario della prima guerra mondiale», sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3, elabora il programma regionale delle commemorazioni.

Capo IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 13.

Regolamenti di attuazione

1. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al capo III del presente titolo.



2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati i regolamenti attuativi di quanto previsto dal capo I del presente titolo.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 prevedono il divieto di accedere alle contribuzioni regionali nel caso in cui sia già stata concessa dall'Amministrazione regionale altra contribuzione per la medesima iniziativa.

Art. 14.

Struttura regionale attuatrice

1. L'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.

2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal presente titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.

Art. 15.

Modifiche e abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale);

b) la legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale»);

c) l'art. 162 della legge regionale 2/2002 modificativo della legge regionale 14/2000;

d) il comma 17 dell'art. 4 della legge regionale 30/2007 modificativo della legge regionale 14/2000.

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente lettera:

«i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legali alla prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.»

Art. 16.

Norme transitorie

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, trova applicazione quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste

dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 13, comma 2, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 174/2007 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto istituto sono svolte dalla direzione centrale competente in materia di cultura, le funzioni concernenti la promozione d'iniziativa e progettualità attinenti alla Prima guerra mondiale attribuite al Comitato di consulenza scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 sono svolte da una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.

4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 17.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5985 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la manutenzione e il restauro, nonché la costruzione e la collocazione di nuove opere riguardanti il patrimonio della Prima guerra mondiale sul territorio della Regione».

3. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica di beni immobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale».

4. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denomi-



nazione «Contributi per il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale».

5. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *d*), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per il recupero della memoria storica e la ricostruzione delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale».

6. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *e*), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5992 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la promozione di eventi e manifestazioni anche transnazionali finalizzati al rafforzamento della cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea».

7. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *f*), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle diverse forme e offerte turistico-culturali connesse alla Prima guerra mondiale».

8. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *g*), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte di istituti scolastici e la produzione di materiale divulgativo».

9. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *h*), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5994 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la promozione degli eventi e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni e azioni volte ad agevolare il turismo della memoria».

10. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5995 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Spese derivanti dalle convenzioni stipulate con privati detentori di collezioni di valore storico disponibili per la consultazione pubblica, nonché a sostegno delle spese di conservazione e custodia inclusi oneri di assicurazione».

11. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale».

12. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5996 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Spese per accordi di programma con amministrazioni pubbliche anche appartenenti a Stati esteri, per interventi e iniziative culturali del patrimonio della Prima guerra mondiale».

13. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Spese per promuovere e favorire le commemorazioni per il centenario della Prima guerra mondiale».

15. Per le finalità previste dall'art. 16, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



16. All'onere complessivo di 2.918.000 euro suddiviso in ragione di 146.000 euro per l'anno 2013 e di 1.386.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 15 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014	anno 2015
5.1.1.1088	6040	-	386.000	386.000
5.3.1.5055	5243	86.000	-	-
8.3.1.5065	4408	-	1.000.000	1.000.000
10.7.2.3470	9710 partita n. 54	60.000	-	-

TITOLO II
NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA

Capo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORMA IN MATERIA DI CULTURA

Art. 18.

Disposizioni per il sostegno di attività culturali

1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d'incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se sono documentate spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.

4. Al secondo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), dopo le parole «all'approvazione» sono inserite le seguenti: «anche con distinto provvedimento».

5. Al comma 42 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum» sono sostituite dalle seguenti: «concedere contributi a favore dei soggetti ammessi».

6. Gli interventi finanziari agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche d'interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale previsti dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Norme urgenti in materia di cultura), a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5426 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella P della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), pari a 32.750 euro, sono ripartiti in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun soggetto.

7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 ottobre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00532



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 18.

Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima n. 325 del 7 novembre 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Fiscaglia.

3. Il territorio del Comune di Fiscaglia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia come risultante dall'allegata cartografia.

4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Fiscaglia e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Fiscaglia può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Fiscaglia può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Fiscaglia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Fiscaglia.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia è trasferito al Comune di Fiscaglia ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Fiscaglia.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.



2. La Regione eroga al Comune di Fiscaglia un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 195.000 euro all'anno.

3. Al Comune di Fiscaglia viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Fiscaglia:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Fiscaglia anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Fiscaglia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Fiscaglia che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.

3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Fiscaglia, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) decorre dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00571

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 55.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 - terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 14 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) «Bilancio di Previsione annuale 2013 - Entrata», nell'allegato 1B) «Bilancio di Previsione annuale 2013 - Spesa» e nell'1E) «Bilancio di Previsione annuale 2013 - Storni tra UPB».



2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
Residui		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Competenza		
Incremento	244.876.872,83	250.554.213,68
Diminuzione	0,00	5.677.340,85
Saldo	244.876.872,83	244.876.872,83
Cassa		
Incremento	244.876.872,83	250.554.213,68
Diminuzione	0,00	5.677.340,85
Saldo	244.876.872,83	244.876.872,83

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato nell'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio pluriennale 2013/2015 - Entrata» e nell'allegato 1D) «Bilancio pluriennale 2013/2015 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
ESERCIZIO 2013		
Incremento	244.876.872,83	250.554.213,68
Diminuzione	0,00	5.677.340,85
Saldo	244.876.872,83	244.876.872,83
ESERCIZIO 2014		
Incremento	14.233.181,00	17.138.181,00
Diminuzione	56.774.472,83	59.679.472,83
Saldo	-42.541.291,83	-42.541.291,83
ESERCIZIO 2015		
Incremento	3.000.000,00	13.680.575,09
Diminuzione	0,00	10.680.575,09
Saldo	3.000.000,00	3.000.000,00



Art. 4.

Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi

1. L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (Allegato 1), di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015), è integrato con le seguenti modifiche:

Descrizione	Tipo- logia Spesa	Com- petenza 2013	Pluriennale vigente 2014	Plu- riennale vigente 2015
PDL Norme per il governo del territorio	Spese Correnti	0,00	800.000,00	0,00
Totale		0,00	800.000,00	0,00

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 78 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015)

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 78/2012

1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 3.094.947.778,49 comprensivo della somma di euro 2.590.842.987,69 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2012; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 403.075.245,84; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in euro 288.780.269,84.

2. Nel triennio 2013-2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.734.827.897,04 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013-2015 di cui al comma 1, necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 78/2012

1. L'art. 5 della legge regionale n. 78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti

1. Nel triennio 2013-2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 200.599.502,77 di cui euro 60.837.126,10 nel 2013 (allegati A.4 e B.4), euro 69.035.688,87 nel 2014 ed euro 70.726.687,80 nel 2015 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".



6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 7.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 78/2012

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 78/2012 per l'esercizio 2013 è integrato dall'allegato 1F) «Bilancio di Previsione annuale 2013 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013»; l'allegato B.4 al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 78/2012 per le annualità 2014 e 2015 è integrato dall'allegato 2F) «Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 della legge regionale n. 78/2012

1. L'allegato 2 della legge regionale n. 78/2012, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1G) «Bilancio di Previsione 2013/2015 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2013.

(Omissis).

13R00564

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 56.

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 23 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'attività professionale di tintolavanderia in conformità alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

2. L'attività di tintolavanderia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 84/2006, è esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.


Art. 2.

Lavanderie a gettoni

1. In conformità all'art. 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le disposizioni della presente legge e della legge 84/2006, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all'attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all'interno dell'esercizio.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi previsti dalla legge 84/2006 comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.

3. Le esperienze lavorative maturate a qualsiasi titolo nelle attività di cui al comma 1, non concorrono alla maturazione dei requisiti professionali richiesti per l'idoneità del responsabile tecnico.



Art. 3.

Esercizio dell'attività di tintolavanderia

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata, è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal regolamento comunale nonché l'indicazione del responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

Art. 4.

Trasferimento e ampliamento dei locali, sospensione volontaria, cessazione e subingresso dell'attività di tintolavanderia.

1. Il trasferimento in altra sede e l'ampliamento dei locali dell'attività di tintolavanderia sono soggetti alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP competente.

2. La sospensione volontaria e la cessazione dell'attività di tintolavanderia sono soggette a comunicazione, per via telematica, allo SUAP competente e decorrono dalla data di presentazione della comunicazione.

3. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.

4. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), l'attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.

5. I termini di cui ai commi 3 e 4 non si applicano, in qualunque forma sia esercitata l'impresa, nei casi di sospensione per:

a) demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

b) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda unità sanitaria locale (USL).

6. Qualora l'attività di tintolavanderia sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nei casi di sospensione per:

a) gravi indisponibilità fisiche certificate allo SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati allo SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

8. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 4, possono essere richieste allo SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all'art. 9.

9. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'impresa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

10. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante, per via telematica, allo SUAP ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), secondo le modalità e i termini stabiliti dal comune e comunque prima dell'effettivo avvio dell'attività.

11. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività di impresa artigiana individuale, gli eredi privi del requisito di idoneità professionale hanno la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'idoneità professionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 84/2006, a condizione di designare durante tale periodo un responsabile tecnico. Qualora entro un anno dalla data di comunicazione del subingresso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, l'erede subentrante non consegua l'idoneità professionale, il comune emana un provvedimento di cessazione dell'attività.

Art. 5.

Modulistica

1. Ai fini della presentazione della SCIA di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 1, e della comunicazione di cui all'art. 4, commi 2 e 10, e art. 7, comma 2, è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 40/2009.

Art. 6.


Svolgimento dell'attività di tintolavanderia

1. L'attività di tintolavanderia è svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e dotati di destinazione d'uso

2. È vietato lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

3. Nei locali dove è svolta l'attività di tintolavanderia sono esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della SCIA.

4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, tale indicazione è riportata sui documenti fiscali.



Art. 7.

Responsabile tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi, ad eccezione delle lavanderie a gettoni, è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

2. La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione allo SUAP competente.

Art. 8.

Attività formativa

1. I percorsi formativi per l'acquisizione dell'idoneità professionale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

2. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;
- b) l'identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006;
- c) le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale.

Art. 9.

Regolamento comunale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e alla legge 84/2006.

Art. 10.

Vigilanza, diffida, sospensione e chiusura dell'attività

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze dell'azienda USL in materia igienico-sanitaria e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Qualora l'attività di tintolavanderia sia svolta in assenza dei requisiti previsti dalla presente legge, dalla legge 84/2006 e dal regolamento comunale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana un provvedimento di chiusura dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al suddetto provvedimento il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

4. Il comune emana altresì un provvedimento di chiusura dell'attività:

a) nel caso di sospensione volontaria di cui all'art. 4, qualora vengano meno i requisiti che hanno consentito l'avvio dell'attività;

b) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e a trecentosessantacinque giorni nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 53/2008, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 4.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività di tintolavanderia senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 e alla chiusura immediata dell'attività.

2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività di tintolavanderia senza la designazione del responsabile tecnico di cui all'art. 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

4. Chiunque esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

6. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

7. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 6, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

8. Per la violazione delle disposizioni previste nel regolamento comunale di cui all'art. 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.



10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano allo SUAP entro i successivi due anni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006 Decorso inutilmente il termine suddetto, il comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale entro il termine stabilito, il comune emana un provvedimento di chiusura dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

2. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della presente legge e l'avvio dei percorsi formativi di cui all'art. 8, le nuove imprese o i subentri a titolo di cessione dell'attività possono individuare la figura del responsabile tecnico in modo provvisorio sulla base del possesso di un titolo di studio in materie inerenti all'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006, oppure possono individuare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione.

Art. 13.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 84/2006.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 ottobre 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2013.

(*Omissis*).

13R00565

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2013, n. 57.

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 28 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati;

d) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931.

Art. 3.

Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;



c) formulare proposte per l'organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l'adozione di un numero verde e di un sito web d'informazione;

d) promuovere, ai sensi dell'art. 8, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco.

3. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a) l'assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato;
- c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato;
- d) tre consiglieri regionali;

e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;

h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Il Presidente dell'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).

6. Per l'esercizio dei suoi compiti, l'Osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorità di pubblica sicurezza, nonché con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale.

7. Il funzionamento dell'Osservatorio è definito dal regolamento di cui all'art. 15.

Art. 4.

Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco

1. È vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Art. 5.

Divieto di pubblicità e promozione

1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'art. 7 del decreto-

legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 6.

Obblighi dei gestori

1. In conformità all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, i gestori di sale da gioco e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato:

a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;

c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).

2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall'art. 7, comma 8, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio.

Art. 7.

Formazione

1. Le aziende USL promuovono, in raccordo con i comuni del rispettivo ambito territoriale, corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché all'attivazione della rete di sostegno.

Art. 8.

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.


2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;

b) a favorire e stimolare un approccio misurato al gioco;

c) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore di cui all'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

d) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online;



e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «No Slot» di cui all'art. 12.

Art. 9.

Sostegno al terzo settore

1. La Regione sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco.

2. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 15, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.

Art. 10.

Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito

1. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 15, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito.

Art. 11.

Disposizioni in materia di IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,1 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'art. 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

Art. 12.

Logo identificativo «No Slot»

1. Gli esercizi e i circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo «No Slot».

2. Il regolamento di cui all'art. 15, disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo «No Slot», nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso del logo.

Art. 13.

Controllo

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti di cui all'art. 4, sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

Art. 14.

Sanzioni

1. Coloro che non osservano i divieti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pa-

gamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all'art. 10, comma 1.

3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012.

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:

a) il funzionamento dell'Osservatorio;

b) le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi;

c) le modalità di approvazione del logo identificativo «No Slot» nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso.

2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. I divieti di cui all'art. 4, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 18 ottobre 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2013.

(Omissis).

13R00579



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
 (di cui spese di spedizione € 74,42)*
 - annuale € **302,47**
 - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
 (di cui spese di spedizione € 20,95)*
 - annuale € **86,72**
 - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 1 3 0 *

€ 2,00

